

Redditio d'impresa. Entrate al lavoro sulla seconda circolare - Entro fine aprile va presentata o integrata la documentazione per l'istanza di ruling.

Patent box a caccia di convenienza

Allo studio l'ipotesi di aumentare l'appeal per i rimpatri e per i costi di ricerca sostenuti

Giovanni Parente

■ Una seconda tornata di chiarimenti dopo la prima circolare di dicembre (la 36/E/2015). Le Entrate sono al lavoro per definire gli aspetti più controversi del **patent box**, per cui si avvicina la scadenza di fine aprile entro la quale vanno integrate le circa 4.500 istanze di ruling inviate entro il 31 dicembre 2015. Un termine che rischia di mettere fortemente in affanno imprese interessate e professionisti (si veda l'analisi in pagina). Proprio i tempi molto ristretti potrebbero determinare un'accelerazione sui tempi di pubblicazione delle precisazioni dell'Agenzia, attesi entro la fine di marzo o al massimo a inizio aprile.

Non è solo una questione di tempistica, ma anche di contenuti. Perché sul patent box sono stati fatti investimenti importanti quindi c'è attesa di poter sapere se e come la detassazione su **marchi, know how e brevetti** (tanto per citare le tre tipologie di beni per cui sono state presentate più domande di ammissione

al bonus) potrà essere sfruttata. Già, perché i problemi sono diversi. A cominciare dal **rimpatrio** degli intangibles agevolabili e del calcolo delle **spese di ricerca**. Sul primo fronte si potrebbe arrivare a una soluzione interpretativa che consenta di neutralizzare il costo di acquisizione nelle **operazioni straordinarie** e i **trasferimenti di sede**. L'ipotesi è quindi di evitare penalizzazioni in questo tipo di situazioni, facendo in modo che il costo di acquisizione non sia rilevante sul calcolo e quindi non vada poi a minimizzare la detassazione sfruttabile.

Un discorso molto simile potrebbe avvenire anche sul **"tracking & tracing"**. Il principio introdotto dall'articolo 11 del decreto attuativo sul patent (Dm 30 luglio 2015) stabilisce che il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali ma anche «fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione

contabile o extracontabile». In questa circostanza, uno spiraglio potrebbe aprirsi a beneficio di chi ha effettuato la tracciatura dei costi di ricerca anche per il passato. In particolare potrebbe essere consentito il **calcolo analitico** e non **per masse**. Questo consentirebbe di calcolare il bonus su ogni singolo bene "tracciato" e di aumentare la leva della detassazione qualora ne derivasse un effetto più conveniente rispetto al calcolo su tutti gli intangibles agevolabili.

Il passo indietro

Restano, invece, da sciogliere una serie di altri nodi. A cominciare dal passo indietro sull'opzione. Che cosa succede a chi ha presentato l'istanza e decide di non proseguire? Non è una questione di poco conto perché il Dm attuativo precisa che «l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile». A questo punto, chi dovesse rinunciare potrà presentare l'istanza per quel bene o per altri nel 2016 o negli anni

successivi? Di fatto, in molti operatori serpeggia la preoccupazione che un comportamento non concludente con la scelta espressa entro fine dello scorso anno possa poi compromettere l'accesso all'agevolazione anche in futuro. E proprio dalla circolare si attende una parola chiara in merito.

Documenti e costi infragruppo

Ma non finisce qui. Altri spunti li offre il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcc), Gerardo Longobardi: «Il numero di domande presentate per il patent box è importante e quindi è necessario avere risposte. Tenuto conto della novità della norma, il problema principale è nell'individuare i documenti per calcolare il reddito interno riferito agli intangibles. Un'altra criticità è la rilevanza dei **costi infragruppo** e della loro imputabilità. Manca una chiara e più dettagliata circolare delle Entrate ed è necessario che arrivi al più presto visto l'imminente scadenza del termine per integrare l'istanza di ruling».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANDE & RISPOSTE

• Che cosa s'intende per patent box?

Il patent box è un'agevolazione fiscale - introdotta in Italia dalla legge di Stabilità 2015 (la legge 190/2014) - e consiste in una detassazione parziale (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017) dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.

• Quali sono le condizioni per accedere alla detassazione?

Per accedere agli sgravi fiscali del patent box è necessario esercitare un'opzione da trasmettere all'agenzia delle Entrate. L'opzione vale per cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui è stata comunicata, è irrevocabile ed è rinnovabile. Solo dal periodo d'imposta 2017 la scelta può essere effettuata in dichiarazione dei redditi. L'opzione non deve essere necessariamente esercitata per tutti i beni immateriali. In caso di utilizzo diretto è necessario però passare da una procedura di ruling con l'agenzia delle Entrate.

• Entro quando va presentata o integrata la documentazione per

il ruling?

La documentazione relativa all'istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione, insieme a eventuali memorie integrative. Quindi, chi ha presentato l'istanza allo scadere dei termini (il 31 dicembre 2015) avrà tempo entro fine aprile.


• Che cosa s'intende per tracking&tracing?

In base all'articolo 11 del decreto attuativo sul patent box (Dm 30 luglio 2015) il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali ma anche «fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile».




Le richieste d'accesso

LE ISTANZE PER PROVENIENZA E CLASSI DI FATTURATO



LE TIPOLOGIE DI COSTI

Valori in percentuale



Fonte: agenzia delle Entrate